

Comune di Nibbiola (Novara)

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI” – VARIANTE PARZIALE AL PRGC N° 2/2024 AI SENSI DELL’ART 17 COMMA 5 DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 E S.M.I. - ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Documento allegato

Il sindaco illustra la proposta, segue votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 28-5623 del 08/03/2013 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 11/04/2013 veniva approvato il nuovo PRGC contenente le modifiche ex officio introdotte dalla Regione Piemonte;

VISTA la Deliberazione C.C. n° 44 del 19/08/2013 con cui si prendeva atto e si approvava il PRGC con le modifiche ex officio apportate dalla Regione Piemonte;

VISTA la Deliberazione C.C. n° 32 del 28/11/2022 con cui si approvava definitivamente la variante parziale n. 1 al PRGC comunale;

PREMESSO che con prot. n° 1828 in data 12/06/2023 i proprietari dei terreni siti in Comune di Nibbiola foglio 6 mappali 11 e 12 hanno presentato istanza per richiedere la modifica della destinazione d'uso dell'area;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione G.C. n° 66 del 13/09/2023 con cui si dava indirizzo al responsabile del servizio tecnico per la predisposizione della variante parziale n° 2 del Piano Regolatore Generale Comunale in seguito a richiesta dei proprietari;
- La Determinazione del Settore Tecnico n° 101 del 20/12/2023 con cui si affidava il servizio di progettazione della variante n° 2 del PRGC all'arch. Estella Ferrara, con spesa a carico dei proprietari richiedenti;
- La Determinazione del Settore Tecnico n° 84 del 11/09/2024 con cui si affidava il servizio di progettazione della variante n° 2 del PRGC – perfezionamento cartografico e redazione regolamento localizzativo degli impianti radioelettrici all'arch. Estella Ferrara, con spesa a carico del Comune di Nibbiola;
- La Determinazione del Settore Tecnico n° 92 del 09/10/2024 con cui si affidava l'incarico quale organo tecnico nel procedimento di valutazione ambientale strategica del progetto di variante parziale n. 2 del piano regolatore generale comunale all'arch. Lucia Ferraris;

VISTO l'accordo procedimentale in data 20/12/2023 sottoscritto dai proprietari dei terreni e dal Comune di Nibbiola, con cui i proprietari si impegnano a rimborsare le spese sostenute dal Comune di Nibbiola per la parte di variante riguardante la loro proprietà;

DATO ATTO che l'arch. Estella Ferrara ha trasmesso con prot. n° 2646 in data 31/05/2025 gli elaborati progettuali relativi al “regolamento comunale per la disciplina e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni” – Progetto Definitivo;

DATO ATTO che l'arch. Estella Ferrara ha trasmesso con prot. n° 2647 in data 31/5/2025 gli elaborati progettuali relativi alla proposta progettuale variante parziale n° 2 al PRGC del Comune di Nibbiola comprensiva di relazione tecnica di assoggettabilità alla VAS;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i. la Variante risulta classificata come parziale e che vengono soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. riportate alle lettere a) – b) – c) – d) – e) – f) – g) – h) della relazione tecnica art. 1.1;

Richiamato il prospetto di calcolo per la verifica della CIRT di cui all'art. 4.2 della relazione tecnica;

DATO ATTO

- che la variante non comporta variazioni alla superficie delle aree e che vengono rispettati i parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e), f), – art. 17 C. 6 della L.R. n. 56/77 s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 17 comma 1bis della L.R. n. 56/77 s.m.i., la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

- che ai sensi dell'art. 17 comma 5 lettera a) della L.R. n. 56/77 s.m.i., le aree oggetto di variante non sono state oggetto di modifica ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica;

CONSIDERATO che la presente variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 22/12/2020;

CONSIDERATO che la presente variante parziale n. 1/2021 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., risulta compatibile con il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, così come espressamente dichiarato nel paragrafo della relazione illustrativa intitolato "Verifica di coerenza della variante con il P.P.R."

ACCERTATO che non ricorrendo i presupposti di esclusione di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., per questo tipo di variante urbanistica il comma 8, del sopra citato articolo, la stessa è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e che il parere finale dell'OTC ha concluso il procedimento di verifica di esclusione dalla VAS, condizionato al recepimento delle precedenti prescrizioni, il Progetto Definitivo della presente Variante n. 2 conferma sostanzialmente quanto assunto con il Progetto Preliminare, fatto salvo le seguenti integrazioni:

- Relazione Illustrativa – NTA: redazione ex novo dei capitoli 6.1 e 6.2, integrazione degli "stralci NTA confronto";
 - Va – verifica di assoggettabilità alla VAS: redazione ex novo del cap. 6.3;

ACCERTATO che le modifiche di variante non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente come modello sottoscritto dal professionista abilitato;

DATO ATTO che la documentazione relativa al "regolamento comunale per la disciplina e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni", predisposta dall'arch. Estella Ferrara, Tecnico incaricato per la predisposizione degli elaborati richiesti ai sensi della normativa sopracitata risulta costituita dalla seguente documentazione:

- R a: Regolamento;
- R b: Guida all'iter autorizzativo degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni
- T 01: Localizzazione delle aree e dei siti degli impianti di telecomunicazione;

DATO ATTO che la documentazione relativa alla variante n. 2 al PRGC predisposta dall'arch. Estella Ferrara, Tecnico incaricato per la predisposizione degli elaborati richiesti ai sensi della normativa sopracitata, risulta costituita dalla seguente documentazione:

- V a: Relazione tecnica - Verifica di assoggettabilità alla VAS;
- A a: Relazione Illustrativa – Norme Tecniche di Attuazione;
- PA: Norme Tecniche di Attuazione;
- P 03: Perimetrazione urbana: destinazione e uso delle aree;
- P 05: Insediamenti rurali: individuazione di interventi di recupero e riuso;

ATTESO che, gli atti sono stati depositati presso l'area Tecnico Urbanistica del Comune di Nibbiola, pubblicati all'albo pretorio on-line per 30 giorni consecutivi a partire dal 15/11/2024 e consultabili sul sito internet del Comune, contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione di adozione ed i relativi elaborati sono stati inviati, per l'acquisizione di contributi e pareri in merito all'assoggettabilità alla VAS:

- con nota prot. 5473 del 20/11/2024 e con nota prot. 5759 del 4/12/2024:
 - alla Provincia di Novara, anche in merito alla verifica della classificazione come parziale della Variante, del rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché della compatibilità con i Piani ed i progetti sovracomunali approvati;
- con nota prot. 5472 del 20/11/2024 e con nota prot. 5795 del 4/12/2024:

- all'ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte;

PRESO ATTO che la Variante Parziale n. 1 recepisce, aggiornando la cartografia e ove necessario le Norme Tecniche di Attuazione del PRG:

- la Perimetrazione del centro e dei nuclei abitati, approvata con DGC n. 34 del 28.09.2020; VISTI:
 - la risposta di ARPA Piemonte, pervenuta con PEC prot. 6220 del 27/12/2024, con cui si comunicava che “a causa di concomitanti scadenze, non è stata in grado di fornire il proprio contributo tecnico-scientifico per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS”;
 - il Decreto del Presidente della Provincia di Novara, n° 175 del 17/12/2024;

VISTA altresì la relazione dell'Organo Tecnico Comunale pervenuta in data 22/05/2025 con PEC prot. n° 2460 a firma dell'Arch. Lucia Ferraris;

VALUTATI condivisibili i contenuti della predetta relazione dell'Organo Tecnico Comunale, e di escludere, in conformità ad essa, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la Variante Parziale n. 2 al PRGC del Comune di Nibbiola;

VISTI:

- gli elaborati tecnici della Variante Parziale n. 2, aggiornati rispetto alle osservazioni della Provincia di Novara;
- gli elaborati specialistici (verifica di compatibilità acustica e relazione geologico- tecnica) della Variante Parziale n. 1, aggiornati rispetto alle osservazioni della Provincia di Novara;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura come “Variante Parziale” al Piano Regolatore Generale, in quanto, oltre a individuare previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e risultando compatibile con gli strumenti di pianificazione a scala sovracomunale, ed in particolare con il Piano Territoriale Regionale e con il Piano Paesaggistico regionale:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGvigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

DATO ATTO che, con riferimento al punto precedente, in sintesi si configura il seguente prospetto numerico:

Art. 17 comma 5° lettere		AMMISSIBILITÀ Varianti parziali	VARIANTE PARZIALE n. 1	SALDO DISPONIBILE	VERIFICA
c)	Riduzione aree a servizi < - 0,5 mq/ab	-673 mq	-138 mq	DISPONIBILI -535 mq	ASSOLTA
	Mq 57.373		-0,11 mq/ab	- 0,39 mq/ab	
d)	Incremento aree a servizi < +0,5 mq/ab	+672 mq	-	DISPONIBILI 672 mq	ASSOLTA
	Mq 57.373			+ 0,5 mq/ab	
e)	Incremento CIRT PRG approvato <+4% CIRT: 1345 ab/vani	+ 54 ab/vano	-10 abitanti Nessun incremento	DISPONIBILI 54 ab/vano con possibile recupero di 10	ASSOLTA
f)*	ST produttive < + 8% ST (190.560) PRG approvato	+15.245 mq	-3.593 Nessun incremento	DISPONIBILI 15.245 mq con possibile recupero di 3.593	ASSOLTA

CONSIDERATO che, con riferimento al comma 6 dell'art. 17 della citata L.R. 56/1977 e s.m.i., la Variante Parziale n. 2 non modifica i limiti dimensionali sopracitati in riferimento all'intero arco temporale di validità del P.R.G.C. vigente; a tale proposito si rimanda al paragrafo 4.2 (*“Verifiche dimensionali Variante n. 2”*) dell'elaborato *“Relazione Illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione”*;

DATO ATTO che durante il periodo stabilito non sono pervenute osservazioni da parte di privati;

VISTA ed esaminata quindi la documentazione relativa al “regolamento comunale per la disciplina e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni” predisposta dall’arch. Estella Ferrara, con studio in Novara;

VISTA ed esaminata quindi la Variante Parziale n. 2 ai sensi dell’art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, predisposta dall’arch. Estella Ferrara, con studio in Novara;

VISTA la Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESO l’allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

DATO atto che il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, non è stato espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con voti unanimi e favorevoli su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. DI APPROVARE la relazione finale dell’Organo Tecnico Comunale Arch. Lucia Ferraris (allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) relativa alla verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, che si conclude con la valutazione di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la Variante Semplificata in oggetto, nel rispetto di alcune prescrizioni contenute nella relazione, alle quale si rimanda;
3. DI DARE ATTO che la Variante Parziale 2 al PRGC è motivata da un concreto ed evidente interesse pubblico, poiché anche gli argomenti che riguardano la soluzione di problematiche che investono le necessità dei privati rivestono interesse pubblico quando consentono l’attuazione di previsioni già contenute nel Piano vigente e, soprattutto, consentono l’incentivazione ed il sostegno per l’attuazione di previsioni del PRGC vigente o per rinnovare i tessuti esistenti;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 17, comma 5, lettera a), della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura, in virtù di quanto esposto in premessa e di quanto richiesto con Decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 175 del 17/12/2024 come “Variante Parziale” al Piano Regolatore Generale e che:
 - rispetta i parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) ed f), riferito al complesso

delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

con riferimento al punto precedente, in sintesi si configura il seguente prospetto numerico:

Art. 17 comma 5° lettere		AMMISSIBILITÀ Varianti parziali	VARIANTE PARZIALE n. 1	SALDO DISPONIBILE	VERIFICA
c)	Riduzione aree a servizi < - 0,5 mq/ab	-673 mq	-138 mq	DISPONIBILI -535 mq	ASSOLTA
	Mq 57.373		-0,11 mq/ab	- 0,39 mq/ab	
d)	Incremento aree a servizi < +0,5 mq/ab	+672 mq	-	DISPONIBILI 672 mq	ASSOLTA
	Mq 57.373			+ 0,5 mq/ab	
e)	Incremento CIRT PRG approvato <+4% CIRT: 1345 ab/vani	+ 54 ab/vano	-10 abitanti Nessun incremento	DISPONIBILI 54 ab/vano con possibile recupero di 10	ASSOLTA
f)*	ST produttive < + 8% ST (190.560) PRG approvato	+15.245 mq	-3.593 Nessun incremento	DISPONIBILI 15.245 mq con possibile recupero di 3.593	ASSOLTA

- la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
 - che, ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), le aree oggetto di variante non siano state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica.
 - che non modifica i limiti dimensionali stabiliti al suddetto comma, in riferimento all'intero arco temporale di validità del P.R.G.C. vigente;
5. DI DARE ATTO che la Variante in oggetto interessa aree contigue al centro e ai nuclei abitati di cui alla perimetrazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.09.2020, dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali esistenti;
6. DI DARE ATTO che le modificazioni proposte sono state verificate in merito alla compatibilità con la classificazione acustica comunale, e che sono state pienamente rispettate tutte le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti sulla pianificazione a scala locale contenute nel piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233- 35836 del 03 ottobre 2017;

7. DI APPROVARE definitivamente il Regolamento comunale per la disciplina e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni costituito dai seguenti elaborati:
- R a: Regolamento;
 - R b: Guida all'iter autorizzativo degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni
 - T 01: Localizzazione delle aree e dei siti degli impianti di telecomunicazione

8. DI APPROVARE definitivamente la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati:

- V a: Relazione tecnica - Verifica di assoggettabilità alla VAS;
- A a: Relazione Illustrativa – Norme Tecniche di Attuazione;
- PA: Norme Tecniche di Attuazione
- P 03: Perimetrazione urbana: destinazione e uso delle aree;
- P 05: Insediamenti rurali: individuazione di interventi di recupero e riuso;

dando atto che gli stessi sono stati aggiornati rispetto al parere pervenuto da parte della Provincia di Novara, nonché rispetto alla relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale, tutti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

9. DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., la presente approvazione definitiva sarà trasmessa alla Regione e alla Provincia di Novara insieme alla documentazione urbanistica, e diverrà efficace all'atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
10. DI DARE ATTO che tutti gli elaborati attinenti al procedimento oltre quelli allegati al presente dispositivo sono pubblicati e consultabili sul sito Web del Comune di Nibbiola nella sezione "Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

Con successiva e separata votazione, con voti unanimi e favorevoli su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
AGNESINA PIERFRANCESCO

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
ROTONDO FRANCESCO